

Contact Center:Tel 0574 740441
Fax 0574 064052
info@legalab.itAVV. MARCO BACCICHET
marco.baccichet@legalab.itAVV. ALESSANDRO FARDELLO
alessandro.fardello@legalab.itNICCOLÒ OPPOLITI, ESQ. NYC
niccolo.oppoliti@legalab.itAVV. MARTINA RIO
martina.rio@legalab.itAVV. PAOLO FERRAGINA
paolo.ferragina@legalab.itAVV. FRANCESCA COLZI
francesca.colzi@legalab.itAVV. RUDI RUSSO
rudi.russo@legalab.itDOTT. EDOARDO MOLINA
edoardo.molina@legalab.itDOTT. LORENZO PELAGATTI
lorenzo.pelagatti@legalab.itAVV. LAURA ARGIOLAS
laura.argiolas@legalab.itAVV. DAVID FOSSI
david.fossi@legalab.itAVV. BENEDETTA CACIALLI
benedetta.cacialli@legalab.itAVV. ALESSANDRO PAOLACCI
alessandro.paolacci@legalab.itAVV. CATERINA VIVALDI
caterina.vivaldi@legalab.itAVV. FRANCESCA GARGANI
francesca.gargani@legalab.itAVV. ELENA SOGNI
elena.sogni@legalab.itDOTT. GIANNI RISALITI
gianni.risaliti@legalab.it

DPCM 26 APRILE

In data 26 aprile 2020, il Governo ha emesso il **DPCM 26 aprile 2020** (in vigore dal 4 maggio 2020), con il quale ha apportato modifiche alle misure di contenimento precedentemente adottate ed ha **esteso la loro durata fino al 17 maggio 2020**.

Si continuano comunque ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

➔ Focus al seguente *link*: [misure adottate dalla Regione Toscana](#).

Di seguito, si riportano gli elementi essenziali del nuovo DPCM con riferimento a:

- (1) Misure di contenimento per tutto il territorio nazionale;**
- (2) Misure per le attività commerciali;**
- (3) Misure per le attività produttive industriali e commerciali;**
- (4) Sanzioni;**

tralasciando la parte specifica relativa alla disciplina per l'ingresso in Italia e alle navi da crociera.

1. MISURE DI CONTENIMENTO PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

A partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio, le **misure di contenimento** vigenti saranno le seguenti.

- Consentiti (garantendo il distanziamento interpersonale di 1 metro) **solo gli spostamenti motivati** da:
 - (a) comprovate esigenze lavorative;
 - (b) situazioni di necessità;
 - (c) ragioni di salute;
 - (d) necessità di incontrare "congiunti".
- **Divieto di spostarsi in una differente Regione**, salvo che per:
 - (a) comprovate esigenze lavorative;
 - (b) situazioni di necessità;
 - (c) ragioni di salute.
- **Consentito in ogni caso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.**

- Obbligo di permanere presso il proprio domicilio, limitando i contatti sociali, per soggetti affetti da sintomatologia da **infezione respiratoria** e **febbre** (maggiore di 37,5°).
- Divieto assoluto di mobilità per soggetti sottoposti alla misura della **quarantena** e per soggetti risultati **positivi al virus**.
- **Divieto di assembramento in luoghi pubblici o privati** (con possibilità per il sindaco di chiudere temporaneamente specifiche aree).
- Accesso del pubblico a **parchi, ville e giardini pubblici** condizionato al rispetto del divieto di assembramento e al mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro.
- Non è consentito svolgere **attività ludica o ricreativa all'aperto**. È consentito solo svolgere individualmente (oppure con minori o persone non autosufficienti in qualità di accompagnatore) attività sportiva (2 metri di distanza) o attività motoria (1 metro di distanza).
- Sospensione **eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati**. È consentita solo l'attività di allenamento a porte chiuse degli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni.
- Chiusura degli impianti dei comprensori sciistici.
- Sospensione **manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi genere**.
- Apertura dei **luoghi di culto** condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.
- Sospensione di **cerimonie civili e religiose** (consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti, fino ad un massimo di 15 persone e da svolgersi preferibilmente all'aperto adottando tutte le precauzioni necessarie).
- Sospensione servizi di apertura al pubblico di **musei** e degli **altri istituti e luoghi della cultura**.
- Sospensione dei **servizi per l'infanzia** e delle **scuole** di ogni ordine e grado eccetto i corsi di formazione specifica in medicina generale.
- Sospensione **viaggi di istruzione, visite guidate** e ogni altra uscita comunque denominata.
- Sospensione **procedure concorsuali** ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curricolari o con modalità a distanza.
- Sospensione di tutte le attività di **palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali** (eccetto quelli che svolgono attività di assistenza), **centri culturali, centri sociali, centri ricreativi**.

Si raccomanda, inoltre, il rispetto delle seguenti **misure igienico-sanitarie**:

- I. lavarsi spesso le mani e di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- II. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- III. evitare abbracci e strette di mano;
- IV. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- V. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- VI. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- VII. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- VIII. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- IX. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- X. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- XI. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

2. MISURE PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Sono **sospese le attività commerciali al dettaglio** sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, ad eccezione delle seguenti:

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
- Commercio al dettaglio di libri
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

Inoltre:

- (a) sono chiusi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i **mercati**, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- (b) sono aperte le **edicole**, i **tabaccai**, le **farmacie** e le **parafarmacie**;
- (c) sono sospese le attività dei **servizi di ristorazione**, ad eccezione:
 - (i) delle mense e del *catering* continuativo su base contrattuale;
 - (ii) dell'attività di consegna a domicilio;
 - (iii) della ristorazione con asporto;
- (d) sono sospesi gli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** posti all'interno delle stazioni ferroviarie, delle stazioni lacustri e nelle aree di servizio o di rifornimento, ad eccezione della vendita da asporto;
- (e) sono sospese le attività inerenti ai **servizi alla persona** diverse da:
 - (i) lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
 - (ii) attività delle lavanderie industriali;
 - (iii) altre lavanderie, tintorie;
 - (iv) servizi di pompe funebri e attività connesse;
- (f) sono garantiti i **servizi bancari, finanziari, assicurativi** e le **attività del settore agricolo, zootecnico** e le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Per le **attività professionali** si raccomanda che:

- sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio;

- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Per le **attività commerciali non sospese** sono, inoltre, raccomandate le seguenti **misure igienico-sanitarie**:

- I. mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- II. garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- III. garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria;
- IV. ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento;
- V. utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- VI. uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- VII. accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - (a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - (b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - (c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- VIII. informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

3. MISURE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione delle seguenti.

- | | |
|---|---|
| - 01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi | - 22 fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche |
| - 02 silvicoltura ed utilizzo di aree forestali | - 23 fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi |
| - 03 pesca e acquacoltura | - 24 metallurgia |
| - 05 estrazione di carbone (esclusa torba) | - 25 fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) |
| - 06 estrazione di petrolio greggio e di gas naturale | - 26 fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi |
| - 07 estrazione di minerali metalliferi | - 27 fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche |
| - 08 estrazione di altri minerali da cave e miniere | - 28 fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca |
| - 09 attività dei servizi di supporto all'estrazione | - 29 fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi |
| - 10 industrie alimentari | - 30 fabbricazione di altri mezzi di trasporto |
| - 11 industria delle bevande | - 31 fabbricazione di mobili |
| - 12 industria del tabacco | - 32 altre industrie manifatturiere |
| - 13 industrie tessili | - 33 riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature |
| - 14 confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia | - 35 fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
| - 15 fabbricazione di articoli in pelle e simili | - 36 raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
| - 16 industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio | - 37 gestione delle reti fognarie |
| - 17 fabbricazione di carta e di prodotti di carta | - 38 attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali |
| - 18 stampa e riproduzione di supporti registrati | - 39 attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti |
| - 19 fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | - 41 costruzione di edifici |
| - 20 fabbricazione di prodotti chimici | |
| - 21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici | |

- 42 ingegneria civile
- 43 lavori di costruzione specializzati
- 45 commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
- 46 commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
- 49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- 50 trasporto marittimo e per vie d'acqua
- 51 trasporto aereo
- 52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
- 53 servizi postali e attività di corriere
- 55.1 alberghi e strutture simili
- 58 attività editoriali
- 59 attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore
- 60 attività di programmazione e trasmissione
- 61 telecomunicazioni
- 62 produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
- 63 attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
- 64 attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
- 65 assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
- 66 attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
- 68 attività immobiliari
- 69 attività legali e contabilità
- 70 attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
- 71 attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
- 72 ricerca scientifica e sviluppo
- 73 pubblicità e ricerche di mercato
- 74 altre attività professionali, scientifiche e tecniche
- 75 servizi veterinari
- 78 attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
- 80 servizi di vigilanza e investigazione
- 81.2 attività di pulizia e disinfestazione
- 81.3 cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
- 82 attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
- 84 amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- 85 istruzione
- 86 assistenza sanitaria
- 87 servizi di assistenza sociale residenziale
- 88 assistenza sociale non residenziale
- 94 attività di organizzazioni associative
- 95 riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
- 97 attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
- 99 organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Sono inoltre consentite:

- (a) le attività che erogano servizi di pubblica utilità e/o servizi essenziali;
- (b) le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- (c) le attività propedeutiche alla riapertura per il 4 maggio.

Le imprese non sospese devono rispettare, in base al settore di appartenenza (cliccare sul *link* per il testo integrale):

- il [Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro](#) sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti sociali;
- il [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri](#), sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali;
- il [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica](#) sottoscritto il 20 marzo 2020.

Le attività produttive sospese:

- (i) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- (ii) completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine il 29.04.2020;
- (iii) è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione;

- (iv) è consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

4. SANZIONI

Le **sanzioni** previste in caso di violazione delle misure di contenimento rimangono le medesime previste dal **D.L. 25 marzo n. 19**.

In relazione alle contestazioni pregresse si è previsto che le **infrazioni commesse prima del 25.03.2020** siano punite con una **sanzione amministrativa pari a € 200**.

Differentemente, per le **violazioni commesse a partire dal 25.03.2020** si rimanda allo schema seguente.

SANZIONI PER I PRIVATI

Atto normativo	Comportamento sanzionato	Sanzione
D.L. 25 MARZO N. 19	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti (per le misure di contenimento precedentemente adottate vedi pag. 3-6 di " Misure di contenimento e sanzioni Covid -19 ")	<i>Sanzione amministrativa:</i> pagamento di una somma da € 400 a € 3.000 (salvo che il fatto non costituisca reato).
D.L. 25 MARZO N. 19	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti <u>mediante l'utilizzo di un veicolo</u>	<i>Sanzione amministrativa:</i> pagamento di una somma da € 400 a € 3.000, aumentata fino a un terzo.
Art. 495 c.p.	Autocertificazione falsa	<i>Sanzione penale:</i> reclusione da 1 a 6 anni.
Art. 260 R.D. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) Art. 452 c.1 n.2 c.p.	Violazione periodo di quarantena presso la propria abitazione	<i>Sanzione penale:</i> reclusione da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da € 500 a € 5.000. Salvo il più grave reato ex art. 452 c.p.: reclusione da 1 a 5 anni.

SANZIONI PER LE IMPRESE

Atto normativo	Comportamento sanzionato	Sanzione
D.L. 25 MARZO N. 19	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti (per le misure di contenimento precedentemente adottate vedi pag. 3-6 di " Misure di contenimento e sanzioni Covid -19 ")	<i>Sanzione amministrativa:</i> pagamento di una somma da € 400 a € 3.000 , con l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

N.B. In caso di reiterazione della violazione da parte di privati o di imprese, la sanzione amministrativa è **raddoppiata** e quella accessoria è applicata nella **misura massima (30 giorni)**.